

OSSERVATORIO GIUSTIZIA UE E DIGITALE

gdpr, potere nazionale sulle misure correttive

Giovanni De Gregorio, Giuseppe Muto e Oreste Pollicino

La Prima sezione della Corte di giustizia Ue si è recentemente pronunciata sul delicato tema del trattamento sanzionatorio derivante dalla violazione delle norme in materia di dati personali, con particolare riferimento all'obbligo delle autorità nazionali di irrogare misure correttive ex articolo 58, paragrafo 2 del Gdpr. L'occasione è scaturita dal rinvio pregiudiziale operato da un tribunale amministrativo tedesco adito da un cittadino, il quale aveva precedentemente presentato un ricorso avverso la decisione del Commissario per la protezione dei dati e la libertà d'informazione del Land dell'Assia (HBDI).

Più nello specifico, il ricorrente aveva proposto un reclamo all'autorità con riguardo a un'asserita violazione dei propri dati personali, realizzata da parte di un ente bancario, nella cui organizzazione alcuni dipendenti avevano ripetutamente consultato le informazioni inerenti alla sua persona in mancanza di autorizzazione. In questo caso, lo HBDI aveva ritenuto di non irrogare sanzioni pecuniarie ma di limitarsi ad ammonire l'ente creditizio, considerando che, nel caso in questione, la violazione del Gdpr non aveva comportato un rischio elevato per i diritti e le libertà del cittadino, in considerazione dell'assenza di ogni evidenza che i dati abusivamente consultati fossero stati diffusi a terzi o registrati su piattaforme diverse da quelle autorizzate.

Avverso tale decisione, il ricorrente, rivoltosi al tribunale amministrativo di Wiesbaden, chiedeva di ingiungere allo HBDI di intervenire nei confronti dell'istituto di credito con un adeguato trattamento sanzionatorio. Tuttavia, il giudice nazionale ha ritenuto che per decidere il caso di specie sarebbe stato necessario comprendere se sia compatibile con il diritto dell'Unione che, in caso di violazioni accertate di disposizioni relative alla protezione dei dati personali, le autorità di controllo godano di un potere discrezionale che le autorizzi a omettere l'adozione di misure correttive ai sensi del Gdpr.

Investita di tale questione, la Corte Ue si è focalizzata sulle funzioni accordate alle autorità nazionali di controllo in materia di tutela dei dati personali. Infatti, secondo la Corte europea, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, del Gdpr, tali autorità sono dotate di ampi poteri di indagine, che consentono di reagire in modo appropriato, necessario e proporzionato, al fine di porre rimedio all'inadeguatezza contestata. Sul piano pratico, tali principi si traducono nella possibilità di imporre delle prescrizioni, ammonire o sanzionare – con le modalità definite nell'articolo 58, paragrafo 2, del Gdpr – un titolare del trattamento che abbia violato la disciplina rilevante. Pertanto, i giudici di Lussemburgo riconoscono alle autorità di controllo

un ampio margine di discrezionalità nella definizione dello strumento più idoneo a porre rimedio all'inadeguatezza contestata, tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, al fine di salvaguardare i diritti e gli interessi delle persone coinvolte e garantire un livello coerente ed elevato di protezione dei dati personali. In tale processo è necessario operare un bilanciamento tra la natura, la gravità e la durata della violazione e la necessità di garantire il pieno rispetto del Gdpr per mezzo di azioni giustificate e appropriate.

Quindi, in situazioni eccezionali e in considerazione delle peculiarità del caso concreto, è ben possibile che la misura correttiva della sanzione amministrativa pecuniaria non risulti la più idonea. Ad esempio, tali condizioni possono ricorrere laddove la violazione contestata non sia persistita, grazie all'immediata adozione di misure tecniche e organizzative idonee a farla cessare immediatamente e a impedire che potesse ripetersi.

Nel caso di specie, la Corte Ue osserva come l'istituto di credito abbia notificato allo HBDI, sulla base dell'articolo 33 del Gdpr, la violazione dei dati personali del ricorrente, derivante dall'accesso non autorizzato a questi ultimi da parte di uno dei suoi dipendenti. La Corte europea inoltre osserva come l'istituto abbia adottato state adottate misure disciplinari nei confronti di tale dipendente e che la durata di conservazione del registro di accesso sarebbe stata oggetto di un riesame.

In questo caso, lo HBDI ha deciso di non adottare una misura correttiva, in particolare una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del Gdpr. Tale interpretazione sembra essere allineato con gli obiettivi del Gdpr, così come esplicitati dal considerando 129, secondo cui il fine ultimo degli interventi delle autorità nazionali deve essere quello di garantire la conformità del trattamento dei dati personali al Regolamento, nonché il ripristino di situazioni di violazione. Spetta invece al giudice nazionale la valutazione della diligenza e dei limiti del potere discrezionale dello HBDI.

In conclusione, è conforme al diritto dell'Unione la decisione di un'autorità nazionale deputata alla tutela della privacy che abbia ritenuto opportuno non imporre una misura correttiva a fronte di una violazione del Gdpr, a condizione che la violazione sia stata preventivamente rimediata, il corretto trattamento dei dati personali sia garantito e le norme dell'Unione siano applicate in maniera rigorosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

